Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 356ª seduta pubblica per martedì 5 gennaio 1982, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(7492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **794.**

Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Savona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti di istituto è attribuito all'Ente autonomo del porto di Savona un contributo ordinario annuale dello Stato di lire 2 miliardi, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **795.**

Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle società non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali ».

Il terzo comma del medesimo articolo 4 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1981, n. **796.**

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo;

Ravvisata l'esigenza di dirimere, in via definitiva, le perplessità in ordine all'Istituto previdenziale competente a garantire la tutela assicurativa alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;

Considerato che l'attività svolta da tali categorie presenta caratteristiche analoghe a quella svolta dalle maestranze e dagli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalla Radio Audizioni Italia, oggi RAI-Radiotelevisione italiana, per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di estendere il predetto obbligo alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

I punti 12) e 20) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

punto 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

punto 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1981
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 167

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1981.

Scioglimento della commissione centrale per il servizio dei contributi agricoli unificati e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione ed alle competenze della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati, nonché le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale per il servizio dei contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75;

Vista la nota n. 261/76 del 1° luglio 1976 con la quale il sig. Carlo Romei ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente per effetto della sua elezione a senatore della Repubblica;

Considerato che questo Ministero, pur avendo tempestivamente iniziato l'istruttoria per la ricostituzione dell'organo di cui trattasi, non è stato, tuttavia, posto in grado di pervenire a definitive conclusioni per gravi difficoltà frapposte da talune organizzazioni sindacali in relazione, anche, alle iniziative legislative tendenti alla soppressione dell'ente ed al trasferimento delle funzioni e del personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Constatato che, a seguito di molteplici riunioni tenutesi con la partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro, è *stato manifestato*, in ordine al problema istituzionale, un consenso pressoché generale sull'esigenza della soppressione dell'ente e del trasferimento dei compiti e del personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che si sono ripetutamente manifestate posizioni distinte sulle scelte da operare, nell'immediato, per risolvere i problemi organizzativi e di gestione dell'ente in attesa della sua soppressione;

Considerato che, per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70 e della successiva legge 23 dicembre 1978, n. 833, non possono più far parte dell'organo collegiale di cui trattasi il magistrato in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, il rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed il rappresentante della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, alterandosi con ciò l'iniziale composizione dell'organo;

Considerato che l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dispone che i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta;

Tenuto conto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno ulteriormente ribadito le posizioni precedentemente manifestate e che in presenza di valutazioni e comportamenti fortemente differenziati non è possibile procedere alla normale ricostituzione della commissione centrale;

Considerato che una eventuale ricostituzione dell'organo collegiale di cui trattasi senza la partecipazione delle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori altererebbe gravemente la legale composizione dell'organo medesimo;

Considerato che per effetto del richiamato art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, non appare, peraltro, possibile un'ulteriore proroga del regime di *prorogatio* nel quale, da lungo tempo, si trova ad operare l'organo collegiale in esame, in relazione ai profili di non conformità a legge di detta situazione;

Tenuto conto che sulla stessa materia è ripetutamente intervenuta la Corte dei conti che ha dichiarato non conforme a legge l'attuale composizione della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati;

Tenuto conto, altresì, della raccomandazione del Senato al Governo con la quale il Governo medesimo è stato invitato a procedere alla nomina di un commissario straordinario e di un comitato del servizio per i contributi agricoli unificati entro il 31 luglio 1981 ove, nel frattempo, non fossero emanate le disposizioni di legge concernenti la riforma della previdenza in agricoltura;

Ritenuto che debba, comunque, essere assicurata la regolare continuità delle attività istituzionali dell'ente in attesa della sua soppressione;

Considerato che, nell'impossibilità di ricostituire il normale organo collegiale di amministrazione, debba provvedersi allo scioglimento della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati ed alla nomina del commissario straordinario;

Ritenuta l'opportunità di costituire, con separato provvedimento, un comitato con il compito di coadiuvare il commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto è sciolta la commissione centrale per il servizio dei contributi agricoli unificati.

Art. 2.

Dalla stessa data il sen. Silvio Cirielli è nominato commissario straordinario per la gestione del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.

Il commissario straordinario, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, sarà coadiuvato da un comitato — da costituirsi con separato provvedimento — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura più rappresentative su base nazionale.

Art. 4.

Sino alla data in cui l'ente sarà dichiarato soppresso per legge e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data del presente decreto, il commissario straordinario, coadiuvato dal comitato di cui ai precedenti articoli, adotta i provvedimenti già riservati alla competenza del presidente e della commissione centrale e compie qualsiasi atto di gestione al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali dell'ente.

Al commissario straordinario compete, altresì, la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 16 dicembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(7404)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1982, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, con il quale il tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi è stato determinato nella misura del 17,45% e che detto tasso è composto:

a) 15,80% quale costo della provvista sostenuta dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 18 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 31 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il semestre luglio-dicembre 1981 il costo medio della provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,15 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981 è pari al 20,14% per il semestre gennaio-giugno 1982, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 20,14 % per il semestre gennaio-giugno 1982.

La commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti per l'anno 1982 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 21,89 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7380)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 1981.

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1977 e 29 dicembre 1980, che dettano norme in materia di utilizzazione di apparati radioelettrici di debole potenza, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 226 del 20 agosto 1977 e n. 356 del 31 dicembre 1980;

Riconosciuta la necessità di adottare idonei provvedimenti per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparati ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Le norme tecniche, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 citato nelle premesse, sono valide ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dagli apparati ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

La conformità degli apparati alle norme tecniche di cui al precedente art. 1 è accertata mediante esame tecnico di prototipo da eseguirsi a cura dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dei costruttori o degli importatori.

Art. 3.

Su ogni apparato, il cui prototipo sia stato riconosciuto conforme alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto, deve essere apposto il contrassegno di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Art. 4.

Fino al 30 giugno 1982 è consentita l'immissione in commercio di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione, di cui al precedente art. 3, purché essi siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980 citato nelle premesse oppure omologati in base a norme anteriori a quelle recate dal decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Sino al 30 giugno 1982 è consentita la richiesta di nuove concessioni per l'utilizzazione degli apparati di cui al precedente comma.

L'utilizzazione di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione da parte di chi abbia conseguito o richiesto la concessione entro il 30 giugno 1982 è consentita fino al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(7464)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1981.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 44, ed il decreto ministeriale della stessa data del 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 47, con i quali sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

SIGARI

Antico Toscano	da L. 43.200	a L. 46.000	il kg conv.le
Toscani Extravecchi	» 38.000	» 40.000	»
Cavour	» 34.000	» 36.000	»
Toscani	» 30.000	» 32.000	»

SIGARETTI

Branca	da L. 34.000	a L. 36.000	il kg conv.le
Toscanelli	» 30.000	» 32.000	»
Avana	» 17.000	» 19.000	»
Toscanello Sport	» 13.000	» 14.000	»
Burno	» 10.000	» 11.000	»

TRINCIATI PER PIPA

Executive Number One	da L. 32.000	a L. 34.000	il kg conv.le
Derby	» 22.200	» 24.000	»
Personal Pipe	» 14.400	» 16.000	»
Golf	» 12.000	» 13.000	»
Italia	» 12.000	» 13.000	»

SIGARETTE

Champagne (Filter)	da L. 13.000	a L. 16.400	il kg conv.le
MS International Blu	» 13.000	» 16.400	»
MS International	» 13.000	» 16.400	»
Zenit	» 12.000	» 15.000	»
Lido	» 11.600	» 14.400	»
Lido Extra Mild	» 11.600	» 14.400	»
Presidente	» 11.600	» 14.400	»
Linda	» 11.600	» 14.400	»
MS	» 11.600	» 14.400	»
MS Blu	» 11.600	» 14.400	»
Bis	» 11.600	» 14.400	»
Colombo KS Filtro	» 11.600	» 14.400	»
Gala	» 11.600	» 14.400	»
Stop K.S.	» 11.600	» 14.400	»
Stop K.S. Filtro	» 11.600	» 14.400	»
Super (con Filtro)	» 9.000	» 11.200	»
Super (senza Filtro)	» 8.000	» 10.000	»
Esportazione Lunga	» 8.000	» 10.000	»
Esportazione	» 8.000	» 10.000	»
Esportazione Filtro	» 8.000	» 10.000	»
Nazionali Filtro	» 8.000	» 10.000	»
N. 80	» 8.000	» 10.000	»
N. 80 Filtro	» 8.000	» 10.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1981
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 141

(7403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981:

Porru Alessandro notaio residente nel comune di Monserrato (d.n. Cagliari) è trasferito nel comune di Cagliari a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Scichilone Emanuele Sergio notaio residente nel comune di Seminara (d.n. Palmi) è trasferito nel comune di Mazzarino (d.n. Caltanissetta) con l'anzidetta condizione.

Orzan Guglielmo notaio residente nel comune di Trieste è trasferito nel comune di Gradisca d'Isonzo (d.n. Gorizia) con l'anzidetta condizione.

Candela Domenico notaio residente nel comune di Diso (d.n. Lecce) è trasferito nel comune di Ruffano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

De Giorgio Rossella Maria notaio residente nel comune di San Remo (d.n. Imperia) è trasferito nel comune di Locri con l'anzidetta condizione.

Valori Lino notaio residente nel comune di Montalto delle Marche (d.n. Ascoli Piceno) è trasferito nel comune di Potenza Picena (d.n. Macerata) con l'anzidetta condizione.

Mambelli Luigi notaio residente nel comune di Valenza (d.n. Alessandria) è trasferito nel comune di Bollate (d.n. Milano) con l'anzidetta condizione.

Gentile Maria notaio residente nel comune di San Donato Milanese (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Rho stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Leggio Elisa notaio residente nel comune di Saronno (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Seregno stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Accolla Francesco Girolamo notaio residente nel comune di Taranto è trasferito nel comune di Casteggio (d.n. Pavia) con l'anzidetta condizione.

Panni Francesco notaio residente nel comune di Sassoferrato (d.n. Ancona) è trasferito nel comune di Gubbio (d.n. Perugia) con l'anzidetta condizione.

Forziati Piacentino notaio residente nel comune di Frattaminore (d.n. Napoli) è trasferito nel comune di Santa Maria a Monte (d.n. Pisa) con l'anzidetta condizione.

Di Gati Santo notaio residente nel comune di Spilimbergo (d.n. Pordenone) è trasferito nel comune di Maniago stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Rando Antonino notaio residente nel comune di Cittaducale (d.n. Rieti) è trasferito nel comune di Casperia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Androvetto Alberto notaio esercente in soprannumero nella sede di Atri (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Verona con l'anzidetta condizione.

(7405)

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1981, il decreto ministeriale 15 dicembre 1981 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Gati Santo alla sede di Maniago (d.n. Pordenone).

(7406)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausidet, con sede in Milano ed unità produttive in Crotone (Catanzaro), Porto Marghera e Mantova, compresi uffici vendita e filiali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefluos con sede in Milano ed unità produttive in Bussi (Pesaro), Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria) e Milano Linate, compresi gli uffici vendita e filiali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind con sede in Milano ed unità produttive in Fombio (Milano), Livorno, Novara e Centro ricerche in Milano Linate che versino nelle ipotesi di cui ai primi comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.A.T.E. di Roma al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 ottobre 1981 al 1° maggio 1982.

(7413)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982.

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(7407)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 745 Mod. 241. — Data 6 agosto 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Wegscheider Helmut, nato a Bolzano il 12 marzo 1951. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 29 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1210,350	1210,350	1210,40	1210,350	1210,30	1210,35	1210,250	1210,350	1210,350	1210,35
Dollaro canadase	1024,500	1024,500	1025 —	1024,500	1025 —	1024,50	1024,300	1024,500	1024,500	1024,50
Marco germanico	532,870	532,870	533,25	532,870	532,95	532,85	532,800	532,870	532,870	532,85
Fiorino olandese	484,670	484,670	485,35	484,670	484,80	484,65	485,150	484,670	484,670	484,65
Franco belga	31,597	31,597	31,58	31,597	31,57	31,60	31,610	31,597	31,597	31,60
Franco francese	210,570	210,570	210,40	210,570	210,70	210,55	210,880	210,570	210,570	210,60
Lira sterlina	2289,050	2289,050	2295 —	2289,050	2291,10	2289,10	2291,500	2289,050	2289,050	2289,05
Lira irlandese	1899,500	1899,500	1898 —	1899,500	1900 —	—	1899,500	1899,500	1899,500	—
Corona danese	163,900	163,900	163,90	163,900	163,82	163,90	163,940	163,900	163,900	163,90
Corona norvegese	206,870	206,870	207,10	206,870	207,08	206,85	206,700	206,870	206,870	206,85
Corona svedese	216,930	216,930	216,90	216,930	216,85	216,95	217 —	216,930	216,930	216,95
Franco svizzero	671,740	671,740	671,50	671,740	670,52	671,75	671,500	671,740	671,740	671,75
Scellino austriaco	76,045	76,045	76,10	76,045	76,03	76,05	76,100	76,045	76,045	76,05
Escudo portoghese	18,200	18,200	18,45	18,200	18,40	18,20	18,500	18,200	18,200	18,20
Peseta spagnola	12,402	12,402	12,4150	12,402	12,38	12,40	12,400	12,402	12,402	12,40
Yen giapponese	5,467	5,467	5,4850	5,467	5,46	5,45	5,462	5,467	5,467	5,47
E.C.U.	1303,970	1303,970	1303,97	1303,970	—	—	1303,970	1303,970	1303,970	—

Media dei titoli del 29 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	87,175
» 5,50 % » » 1969-84	83,900
» 6 % » » 1970-85	78,450
» 6 % » » 1971-86	72,125
» 6 % » » 1972-87	70,350
» 9 % » » 1975-90	72,100
» 9 % » » 1976-91	71,400
» 10 % » » 1977-92	77,825
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,700
» » » » 1- 3-1980/82	99,200
» » » » 1- 5-1979/82	99,100
» » » » 1- 5-1980/82	99,150
» » » » 1- 6-1980/82	99,100
» » » » 1- 7-1979/82	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,325
» » » » 1- 8-1980/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	98,625
» » » » 1-10-1980/82	98,625
» » » » 1-12-1980/82	99,075
» » » » 1- 1-1980/83	99,250
» » » » 1-10-1980/83	98,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,525
» » » 12 % 1- 4-1982	97,700
» » » 15 % 1- 1-1983	95,875
» » » 18 % 1- 7-1983	98,850
» » » 12 % 1-10-1983	87,150
» » » 12 % 1- 1-1984	85,525
» » » 12 % 1- 4-1984	85,525
» » » 12 % 1-10-1984	83,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1210,300
Dollaro canadese	1024,400
Marco germanico	532,835
Fiorino olandese	484,910
Franco belga	31,603
Franco francese	210,725
Lira sterlina	2290,275
Lira irlandese	1899,500
Corona danese	163,920
Corona norvegese	206,785
Corona svedese	216,965
Franco svizzero	671,620
Scellino austriaco	76,072
Escudo portoghese	18,350
Peseta spagnola	12,401
Yen giapponese	5,464
E.C.U.	1303,970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di individuazione della zona geografica di produzione dei vini « Langhe ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'identificazione dell'area di produzione per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica « Langhe » ha espresso parere favorevole — *ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura* e delle foreste di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 21 dicembre 1977 — proponendo per la delimitazione del comprensorio il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di delimitazione della zona di produzione delle uve dei vini da tavola con indicazione geografica « Langhe »

La zona di produzione delle uve dei vini da tavola con indicazione geografica « Langhe » comprende:

in provincia di Cuneo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Arguello - S. Benedetto Belbo - Alba - Albaretto Torre - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Bastia Mondovì - Belvedere Langhe - Benevello - Bergolo - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Briaglia - Canale - Camo - Castagnito - Castellinaldo - Castellino Tanaro - Castiglione Falletto - Castiglione Tinella - Castino - Ceretto Langhe - Ciglìè - Cissone - Clavesana - Comeliano d'Alba - Cortemilia - Coscano Belbo - Cravanzana - Diano d'Alba - Dogliani - Farigliano - Feisoglio - Gorzegno - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - Igliano - La Morra - Lequio Berria - Levice - Magliano Alfieri - Mango - Marsaglia - Monchiero - Monforte d'Alba - Montà d'Alba - Montaldo Roero - Montelupo Albese - Monteu Roero - Monticello d'Alba - Neive - Neviglie - Niella Belbo - Niella Tanaro - Novello - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - Piobesi - Pocapaglia - Priocca - Prunetto - Rocca Ciglìè - Rocchetta Belbo - Rodello - Roddi - Roddino - S. Vittoria d'Alba - S. Stefano Belbo - S. Stefano Roero - Serralunga d'Alba - Serravalle Langhe - Sinio - Somano - Sommariva Perno - Torro Bormida - Treiso - Trezzo Tinella - Verduno - Vezza d'Alba, e parte di quello dei comuni di: Cherasco - Narzole - Bra - Carrù - Mondovì - Murazzano - Piozzo - S. Michele Mondovì - Vicoforte;

in provincia di Asti, l'intero territorio amministrativo del comune di Olmo Gentile.

Tale zona è così delimitata:

dall'intersezione dei confini provinciali Cuneo-Asti-Torino sul Rio Galasso, la linea di delimitazione segue a Sud-Ovest il confine provinciale Cuneo-Torino sino ad incontrare quello tra Monteu Roero e Ceresole d'Alba in prossimità della quota 333; indi prosegue in direzione Sud per i confini comunali di *Ceresole d'Alba e Monteu Roero, Ceresole d'Alba e Montaldo* Roero, Ceresole d'Alba e Baldissero d'Alba, Sommariva Bosco e Baldissero d'Alba, Sommariva Bosco e Sommariva Perno, Sanfré e Sommariva Perno, Sanfré e Pocapaglia sino all'intersezione con il confine comunale di Bra; segue a Sud-Est il suddetto confine sino ai confini comunali tra Pocapaglia e Bra, in prossimità di quota 328. Di qui la linea di delimitazione percorre, in direzione Sud, la strada per Cascina Castelletto e per Bra, sino in prossimità dell'Ospedale. Gira intorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino all'incrocio con la strada Bra-Cherasco; continua verso Sud per breve tratto su detta strada per piegare poi ad Ovest su quella Degli Orti e tocca quota 220, segue quindi il Canale Pertusata, in direzione Nord-Est, toccando le quote 219 e 220 e su quest'ultima quota raggiunge la S.S. di S. Vittoria (n. 231) per seguirla poi verso Ovest sino ad incontrare, in prossimità del Km. 37,600, il confine comunale di S. Vittoria d'Alba. Prosegue verso Sud lungo questi sino al fiume Tanaro, lo risale per breve tratto ed al ponte segue il confine comunale di La Morra verso Ovest, poi a Sud fino a ritornare al fiume Tanaro. Di qui la delimitazione segue il corso del fiume Tanaro verso Sud fino ad incontrare il confine del comune di Novello, in prossimità del C. Corte, prosegue lungo questi verso Sud ed all'incrocio con quello di Monchiero (loc. S. Coliombano), lo segue verso Ovest e Sud sino a raggiungere il confine di Dogliani. Prosegue lungo tale confine in direzione Sud per un breve tratto e quindi lungo quello di Farigliano prima verso Ovest e poi a Sud sino a raggiungere quota 237 in località Salmazza sul Rio Rordo; segue a Sud il Rio Rordo sino a quota 309, poi il Rio che in corrispondenza della Cascina Vernera (quota 355) incrocia la strada Piozza-S. Grato; prosegue ancora per il succitato Rio fino a quota 347, indi, in direzione Sud-Ovest, percorre la strada per Cascina Nuova (quota 353), la supera e passa a Sud di Cascina Cucchi (quota 361) e quindi lungo il sentiero raggiunge e percorre il fossato che delimita ad Ovest il Pian del Pozzo fino a raggiungere la vicinale della Cascina Nuova che percorre in direzione Sud-Ovest per breve tratto sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna-Carrù; segue per circa 50 mt. la suddetta strada comunale verso Rissordo per immettersi poi sulla carreggiabile per Tetti Nuovi, la percorre per breve tratto verso Sud-Ovest ed al quadrivio, a quota 405, devia sulla carreggiabile per case Zucchetta percorrendola in direzione Sud-Est e poi Ovest fino all'intersezione con la strada per Madonna dei Ronchi (quota 403). Percorre detta strada per breve tratto verso Nord-Ovest per piegare poi in direzione Ovest-Sud per la strada che passa tra il Bandino e C.na Scarlotta e prosegue a Sud di Massimini fino ad incontrare il *fosso affluente del Lama Grande, discende verso Sud su tale fosso fino al Lama Grande per risalirlo fino ad incontrare il* confine comunale di Magliano Alpi per discendere lungo questi verso Sud fino ad incrociare il torrente Pesio. Da questo punto la linea di delimitazione segue una retta in direzione Sud (lungo l'autostrada Torino-Savona in direzione Savona) sino a raggiungere la quota 388 in località S. Rocco sulla strada per Mondovì, segue quest'ultima fino all'abitato di Mondovì dal quale esce a Sud seguendo la S.S. n. 28 che percorre in direzione S. Michele Mondovì passando per la variante fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì e raggiunge il Km. 16 (loc. La Piana). Dal Km. 16 segue una retta in direzione Nord-Ovest fino alla quota 450 sulla strada per Codovilla che identifica anche il confine comunale tra Lesegno e Niella Tanaro; prosegue a Nord-Est lungo tale confine fino a raggiungere la quota 338 sul fiume Tanaro, in prossimità della confluenza del torrente Corsaglia, risale quindi il fiume Tanaro fino alla confluenza del R. di Roascio sul confine comunale tra Castellino Tanaro e Roascio; indi segue a Nord-Est tale confine, poi quelli tra Igliano e Roascio, Igliano e Torresina, Igliano e Murazzano nella stessa direzione passando in prossimità delle quote 696 (S. Onorato e Bric Gagliardo), 676, 699, 678, 739, 525, 655, 659 (Rio di Bocchiardo). Di qui segue a Nord-Est il Rio Bocchiardo indi s'immette, percorrendolo verso Nord, nel fossato che scorre sul lato Ovest delle Cascine Bucciard, Feia e Robella fino a raggiungere la quota 601, da dove segue la diramazione del fosso in direzione Est raggiungendo la strada per Murazzano passando per la strada che costeggia il fosso e attraversa C. Forneletto. In direzione Nord-Ovest segue la strada per Murazzano e la circonvallazione Est dell'abitato sino al cimitero nei pressi di località S. Eurosia, percorre la carrareccia che passa per case Toscana e che, proseguendo, rag*giunge le quote 662 e 515; quindi, sempre verso Nord-Ovest,* discende il Rio dei Viecchi sino a quota 482 ove incontra il confine comunale tra Bonvicino e Murazzano, in direzione Nord-Est segue tale confine e poi quello tra Bossolasco e Murazzano e, verso Sud, quello tra S. Benedetto Belbo e Murazzano, sino all'intersezione di questo confine con quello di Niella Belbo a quota 716. Da questo punto la linea di delimitazione segue a Sud-Ovest il confine comunale tra Murazzano e Niella Balbo sino al Rio delle Cavalle, indi percorre verso Est il suddetto Rio e sul proseguimento il Rio Moglia, che identifica il confine tra Niella Belbo e Mombarcaro e prosegue lungo questi toccando la quota 762 e successivamente le quote 810, 744, 824 (S. Rocco) e quindi la strada Mombarco-Niella Belbo, che percorre verso Nord sino a quota 827 (C. del Vaccaro), ed infine in direzione Nord-Est segue il confine che, in parte, si identifica con il Rio dei Sié, tra Niella Belbo e Mombarcaro, fino a raggiungere la quota 523 (loc. Freisa). Da quota 523

segue verso Est il confine comunale tra Marresiglio e Prunetto e poi, verso Nord, in successione, quelli tra Grottasecca e Prunetto, Prunetto e Castelletto Uzzone, Castelletto Uzzone e Levice, fino ad incontrare il confine di Pezzolo Valle Uzzone (loc. Fornace) per seguirlo poi verso Sud-Est fino ad incontrare il confine provinciale tra Cuneo e Savona (quota 723) e quindi verso Nord segue il confine di provincia di Cuneo, inizialmente in comune con Savona e poi con Asti, fino ad incontrare quello di Olmo Gentile. Da qui la delimitazione segue il confine orientale di tale comune per ritornare su quello tra le province di Cuneo ed Asti (C. Berzano) e seguirlo verso Nord e poi Nord-Ovest sino a raggiungere l'intersezione con il confine con la provincia di Torino, da dove è iniziata la delimitazione.

(7270)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 14 novembre 1981, n. 12933 Div. 1ª, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla defunta sig.na Rossi De Gasperis Bianca, con testamento olografo, un legato costituito dalle somme di L. 100.000 in contanti e lire 16.000.000 in titoli (valore nominale), da destinare a favore del reparto di radiologia del policlinico A. Gemelli della predetta Università.

(7355)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 dicembre 1981, n. 42.

Imposte sul reddito - Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897 - Credito per imposte pagate all'estero (articoli 30 e 39) - Compensi per l'utilizzazione di beni immateriali, nonché per l'uso di beni mobili (articoli 31 e 43) - Prezzi di trasferimento (articoli 32, 34 e 38).

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al comando generale della Guardia di finanza
Al Ministero del commercio con l'estero
All'Ufficio italiano cambi
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il quale apporta rilevanti modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598, n. 600 e n. 601; qui di seguito si illustrano quelle relative al credito per imposte pagate all'estero, ai compensi per l'utilizzazione di beni immateriali e per l'uso di beni mobili, nonché ai prezzi di trasferimento.

I. CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO.

1. L'adozione del principio dell'imposizione dei redditi su base mondiale nei confronti dei soggetti residenti operata dal legislatore della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 1974 ha comportato, com'è noto, la necessità di prevedere misure specifiche intese a porre rimedio alla duplice imposizione derivante dall'applicazione dell'imposta italiana in aggiunta a quella estera sui redditi conseguiti all'estero da soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, residenti in Italia.

La stessa legge delega per la riforma tributaria (articoli 2, punto 20), e 3, punto 3), nel dettare i criteri cui si doveva uniformare il legislatore delegato, prevedeva la concessione di un credito d'imposta « in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento ».

Alle direttive impartite dal legislatore delegante veniva data attuazione con gli articoli 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, i quali — in linea con la maggior parte degli ordinamenti fiscali dei Paesi più sviluppati — introducevano nella nostra legislazione l'istituto del credito di imposta.

Tale istituto, correlato anche alla reciprocità di trattamento, era ovviamente finalizzato ad evitare o quantomeno a moderare, a beneficio del contribuente tenuto alla dichiarazione dei redditi ovunque prodotti ed al pagamento del relativo tributo nello Stato, la doppia imposizione che si verificava nei suoi confronti per effetto dell'applicazione sullo stesso reddito dell'imposta nazionale e di quella estera.

Di conseguenza, i presupposti essenziali su cui si fondava l'istituto medesimo erano costituiti da:

a) doppia imposizione, sia nazionale che estera, dello stesso reddito;

b) produzione di tale reddito all'estero e sua imputazione ad un soggetto residente.

Il meccanismo con cui veniva recepito, nei citati articoli dei decreti delegati, il beneficio del credito dell'imposta assolta all'estero produceva, peraltro, effetti piuttosto limitati in quanto prevedeva:

in presenza di una reciprocità di trattamento (individuata nella circostanza che lo Stato estero concedeva un analogo credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia), l'attribuzione nei confronti dell'imposta italiana di un credito del tributo assolto all'estero che non poteva comunque superare i due terzi della quota d'imposta nazionale attribuibile al reddito prodotto all'estero;

in mancanza di reciprocità di trattamento, la concessione di un credito d'imposta che non poteva superare il 25 per cento della cennata quota di imposta nazionale.

Tale meccanismo, invero, non comportava una adeguata considerazione del fenomeno della doppia imposizione internazionale, in quanto lasciava sussistere — a parità di oneri fiscali, nazionale ed estero — una duplice imposizione pari ad un terzo, in regime di reciprocità di trattamento, e pari al 75 per cento, in mancanza di reciprocità.

Ne derivavano effetti che influenzavano negativamente anche la posizione concorrenziale degli imprenditori nazionali che svolgevano attività all'estero, specie nelle ipotesi in cui gli stessi si trovavano ad operare in Paesi per i quali non si realizzava la condizione di reciprocità e che non di rado rappresentano sbocchi favorevoli per la nostra imprenditoria.

2. A rimuovere i cennati penalizzanti effetti della precedente disciplina sono intervenuti gli articoli 30 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 in esame che provvedono ad una profonda revisione dell'istituto del credito d'imposta sostituendo il primo comma sia dell'art. 18 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 che dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598/1973.

Le nuove disposizioni — fermi restando i presupposti essenziali del credito d'imposta, vale a dire la sussistenza di una doppia imposizione, la produzione del reddito all'estero e la sua imputazione ad un soggetto residente — incidono in modo rilevante sulla misura del credito da accordare e forniscono una più adeguata nozione del concetto di reciprocità di trattamento.

Peraltro, anche nel nuovo regime resta immutato il limite massimo entro il quale può essere accordata la detrazione del tributo assolto all'estero, limite costituito dall'ammontare della quota d'imposta nazionale attribuibile al reddito prodotto all'estero. E ciò, in linea anche con le caratteristiche peculiari dell'istituto del credito d'imposta quale è conosciuto negli altri Paesi, le quali tendono, tra l'altro, ad evitare che — mediante la concessione del credito d'imposta — sia finanziato il pagamento di imposte estere.

In sostanza, concorrendo la condizione di reciprocità voluta dalla legge delega, le nuove norme consentono la detrazione dall'imposta dovuta nello Stato del tributo pagato all'estero, sui redditi ivi prodotti e imputati a quello complessivo, per l'intero ammontare se non superiore alla quota dell'imposta italiana proporzionalmente attribuibile, rispetto al reddito complessivo dichiarato in Italia, al reddito prodotto all'estero. Se l'imposta estera supera la predetta quota d'imposta nazionale, la detrazione è ammessa entro i limiti di tale quota.

In difetto della condizione di reciprocità, la deduzione del tributo assolto all'estero è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della quota di imposta nazionale come sopra determinata, se trattasi di reddito di impresa (compresi i redditi di società di capitali ed enti equiparati ed i redditi di impresa degli enti non commerciali), e fino a concorrenza del 50 per cento, se trattasi di redditi diversi da quello d'impresa.

Quanto alla sussistenza della condizione di reciprocità di trattamento, va rilevato che la nuova disciplina pone, in alternativa all'ipotesi in cui lo Stato estero accorda il credito d'imposta per i redditi della stessa natura prodotti in Italia, quella in cui tale Stato preveda un regime di esenzione per i predetti redditi. Siffatta aggiunta rimuove i possibili dubbi interpretativi circa la portata della normativa precedente, che faceva riferimento alla sola circostanza che lo Stato estero accordasse il credito d'imposta, parificando, in modo espresso, ai fini della sussistenza della condizione di reciprocità di trattamento, il sistema del credito d'imposta a quello dell'esenzione.

E ciò, nella duplice considerazione che il regime dell'esenzione è adottato da taluni Stati esteri ai fini di eliminare la doppia imposizione internazionale e che esso raggiunge effetti equivalenti (se non più favorevoli, nell'ipotesi di esenzione integrale) a quelli conseguenti alla concessione del credito d'imposta.

3. In definitiva, rispetto alla previgente normativa, l'istituto del credito d'imposta risulta migliorato in modo determinante, atteso che il limite della detrazione dei tributi pagati all'estero sui redditi ivi prodotti dal l'imposta dovuta in Italia è stato elevato:

a) in regime di reciprocità di trattamento: dai due terzi della quota d'imposta italiana all'intero ammontare di tale quota;

b) in regime di non reciprocità di trattamento: dal 25 per cento al 90 per cento della quota d'imposta italiana, se trattasi di redditi di impresa, ed al 50 per cento di tale quota se trattasi di redditi diversi da quelli d'impresa.

Un esempio chiarirà meglio il meccanismo applicativo della norma in rassegna:

a) Regime di reciprocità di trattamento (lo Stato estero accorda il credito d'imposta per i redditi prodotti in Italia ai propri contribuenti o ne prevede l'esenzione):

Reddito imponibile

reddito prodotto in Italia	L.	1.500.000
reddito prodotto all'estero	»	500.000
Reddito complessivo . . .	L.	2.000.000

Rapporto proporzionale ¼

imposta dovuta in Italia (25% di lire 2.000.000) . . . . =	L.	500.000
Quota di imposta proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all'estero (¼ di L. 500.000) . . . . =	»	125.000
Imposta pagata all'estero . . . . *a*)	»	120.000
è detraibile l'intero ammontare . *b*)	»	180.000
è detraibile l'ammontare corrispondente alla quota d'imposta italiana, ossia fino al limite di	»	125.000

b) Regime di non reciprocità di trattamento:

Reddito imponibile

reddito prodotto in Italia	L.	1.500.000
reddito prodotto all'estero	»	500.000
Reddito complessivo . . .	L.	2.000.000

Rapporto proporzionale ¼

imposta dovuta in Italia (25% di L. 2.000.000) . . . . = L. 500.000

Quota di imposta proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all'estero (¼ di L. 500.000) . . . . = » 125.000

Imposta pagata all'estero . . . . . » 100.000

Quota deducibile:

a) se trattasi di reddito di impresa (9/10 di L. 125.000) . . . . = L. 112.500

è deducibile l'intero ammontare di » 100.000

b) altri redditi (5/10 di L. 125.000) è deducibile fino a concorrenza di . . . . » 62.500

Da quanto sopra esposto si deduce chiaramente che nulla è mutato rispetto alla previgente normativa per quanto riguarda le modalità ed i tempi per la richiesta del credito d'imposta.

Appare, pertanto, utile richiamare quanto precedentemente chiarito (circolare n. 3 dell 8 febbraio 1980) circa il requisito della definitività del pagamento delle imposte estere e della sua coincidenza con la irripetibilità delle imposte stesse.

Di conseguenza, non potrà ritenersi soddisfatta la predetta condizione, richiesta ai fini del riconoscimento della detrazione del tributo estero, ove detto tributo sia stato pagato a titolo di acconto, in via provvisoria oppure, in generale, se ne è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Sarà, ovviamente, necessario allegare alla dichiarazione dei redditi nella quale si fa valere il diritto al credito d'imposta un'idonea documentazione atta a comprovare la definitività del pagamento.

Si precisa, infine, che ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 45 del decreto in commento la nuova normativa si applica a decorrere dai redditi prodotti dal 1° gennaio 1980 e, per quanto concerne i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, dai redditi prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1980.

Dalla chiara dizione della norma si deduce, in particolare, che la nuova misura del credito d'imposta non potrà applicarsi ai redditi prodotti in periodi di imposta precedenti, anche se il requisito della definitività del pagamento sia venuto ad esistenza dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Per tali redditi, pertanto, i limiti della detrazione restano fissati nella precedente misura prevista negli originali articoli 18 e 9 dei decreti n. 597 e, rispettivamente, n. 598.

II. COMPENSI PER L'UTILIZZAZIONE DI MARCHI, OPERE DELL'INGEGNO E SIMILI, NONCHÉ PER L'USO DI VEICOLI, MACCHINE ED ALTRI BENI MOBILI.

4. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (la cui normativa si rende applicabile, oltre che all'IRPEF, all'IRPEG ed all'ILOR per effetto di richiamo espresso contenuto negli articoli 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598/1973 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599/1973), nel fissare i criteri di territorialità dei redditi ai fini dell'assoggettamento ad imposizione dei non residenti, annovera — nella formulazione antecedente il decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 in esame — tra i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato (primo comma):

i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (n. 4);

i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (n. 5);

i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso (n. 6).

Il secondo comma dello stesso articolo — sempre nella redazione precedente le modifiche introdotte con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 — afferma che « indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente, si considerano *prodotti nel territorio dello Stato*, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) (*Omissis*);

b) i redditi di lavoro autonomo di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 49 ».

L'azione congiunta delle richiamate norme unitamente a quelle di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (nella versione non modificata dal più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980) hanno comportato l'attrazione a tassazione in Italia dei compensi derivanti dalla utilizzazione economica di beni immateriali corrisposti a soggetti non residenti, nonché l'assoggettamento degli stessi ad una *ritenuta a titolo di acconto nella misura* ed alle condizioni previste dal citato secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, fatto salvo, naturalmente, il diverso trattamento stabilito dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi la scrivente in precedenti occasioni.

Non va, peraltro, sottaciuto che il problema della tassazione in Italia dei compensi in parola aveva formato oggetto di contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza già nella vigenza del testo unico n. 645 del 1958 e che, successivamente all'entrata in vigore della riforma, lo stesso non ha mancato di suscitare pareri contrari a quello espresso dall'amministrazione, provocando anche pronunce di organi giurisdizionali, peraltro tra loro contrastanti, le quali avevano ingenerato un clima di incertezza che, coinvolgendo essenzialmente la qualificazione giuridica dei compensi di che trattasi, ne metteva in discussione in molti casi i presupposti di tassabilità in Italia.

La più recente, autorevole pronuncia giurisdizionale è rappresentata dalla sentenza n. 3931 del 17 giugno 1981, con la quale la suprema Corte di cassazione (sezione I) ha affermato che i redditi derivanti dall'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili sono qualificati, in assenza di un legamento di essi con il reddito di impresa, cioè in assenza del « fattore unificante della commercialità », redditi diversi e come tali imponibili nel nostro Paese, in tal modo avvalorando la posizione assunta al riguardo dall'Amministrazione finanziaria.

In definitiva, riassumendo il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a soggetti non residenti in Italia per l'utilizzazione di beni immateriali quale scaturisce dalla normativa in esame, non influenzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980, va rilevato che gli stessi — in assenza di diverse disposizioni contenute nei trattati contro le doppie imposizioni — risultano assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto delle imposte personali nella misura prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ed a tassazione definitiva in base a dichiarazione. La ritenuta non si applica se i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di enti e società non residenti.

Inoltre, i compensi stessi restano tassabili ai fini ILOR se corrisposti a soggetti non residenti, ancorché privi di stabili organizzazioni in Italia, ove naturalmente non sia previsto un diverso trattamento negli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Come già accennato in precedenza, il citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 considera prodotti in Italia (primo comma, n. 6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; dal canto suo, l'art. 77 dello stesso decreto, rubricato appunto al titolo VI - redditi diversi, prevede (secondo comma) la tassabilità dei redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.

Per effetto del combinato disposto delle citate norme, i compensi corrisposti a soggetti non residenti per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili — in regime non modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 — risultano attratti a tassazione nel nostro Paese nei limiti in cui i beni dati in uso si trovino in Italia.

Gli stessi inoltre, a differenza di quanto accade per i compensi corrisposti per l'utilizzazione di beni immateriali, sono sottratti al regime di ritenuta alla fonte, mancando una espressa previsione normativa al riguardo; ne consegue che i compensi di che trattasi, sino al 31 dicembre 1981, restano assoggettati ad imposizione in base a dichiarazione resa dal percipiente.

5. Così delineato il regime di tassazione previsto prima dell'intervento del legislatore del 1980, va ora affrontato l'esame della portata e degli effetti delle modifiche introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980 per entrambe le categorie di compensi in trattazione.

Con l'art. 31 di detto decreto, vengono aggiunti al primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 i numeri 9) e 10) che prevedono specifici criteri di territorialità, rispettivamente, per i compensi corrisposti per l'utilizzazione di beni immateriali, nonché per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili (n. 9) e per le plusvalenze realizzate mediante cessioni di partecipazioni in società (n. 10); in questa sede viene naturalmente presa in considerazione la prima delle cennate modifiche, rinviando ad altra sede quella concernente le plusvalenze.

Lo stesso art. 31 ha, inoltre, provveduto a riformulare il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, allo scopo di coordinarne il contenuto con le innovazioni introdotte al comma precedente.

Infine, l'art. 43 del decreto in rassegna ha integralmente sostituito l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la nuova redazione di tale ultimo articolo, che va correlata con le innovazioni apportate al primo comma, n. 9), ed al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, comporta la modifica del secondo comma e l'aggiunta di un quarto comma alla precedente redazione ed introduce per i compensi in esame una nuova misura ed un diverso titolo della ritenuta ad essi applicabile.

Affrontando in dettaglio i contenuti delle richiamate modifiche, si ritiene opportuno, anche per comodità di trattazione, considerare separatamente — peraltro, come già fatto al paragrafo precedente — i compensi relativi allo sfruttamento di beni immateriali da quelli concernenti la cessione in uso di beni mobili.

Relativamente ai primi va rilevato che la nuova disposizione risolve in modo inequivocabile il problema della territorialità e, quindi, della loro conseguente tassabilità in Italia, in quanto esplicitamente afferma che si considerano prodotti nel territorio dello Stato « indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili... ».

Invero, dal tenore della disposizione sopra riportata si evince chiaramente che il legislatore ha voluto costituire come categoria a se stante, nell'ambito dei redditi tassabili in capo a soggetti non residenti, i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali, tant'è che si è preoccupato di eliminare ogni riferimento ad altre categorie di redditi che possono essere prodotti in Italia da non residenti. E ciò ha fatto nell'intento, come si legge nella Relazione al decreto, sia di tutelare la ragione fiscale, sia di introdurre nella particolare materia un elemento di certezza, anche a vantaggio degli operatori del settore.

Si constata, quindi, che risulta coerentemente eliminato il preesistente rinvio (art. 19, secondo comma) alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, ancorché le fattispecie riprese nella nuova disposizione ricalchino quelle previste dal citato art. 49, ma senza fare alcun cenno alla loro qualificazione come redditi di lavoro autonomo.

D'altro canto, l'affermazione che i compensi in esame si considerano prodotti nel territorio dello Stato indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 19 evidenzia in modo determinante l'intenzione del legislatore di prescindere da qualsiasi possibile qualificazione giuridica dei compensi stessi ai fini della determinazione del criterio di collegamento con il territorio dello Stato e della loro tassabilità in Italia. Sotto altro profilo, l'aver il legislatore svincolato la disposizione in commento dalle altre dello stesso articolo che in qualche modo potevano interferire con la sua applicazione, toglie rilevanza al luogo di produzione del reddito che pur assume importanza per altre categorie reddituali.

6. In sostanza, i compensi in questione sono attratti a tassazione nel nostro Paese non già in base alla qualificazione degli stessi come redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, né tantomeno con riferimento alla qualità del percettore non residente (persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o imprenditore), bensì per il solo fatto che sono erogati (ad un non residente, ancorché privo di stabile organizzazione in Italia) da uno dei soggetti espressamente indicati dalla norma.

E', in definitiva, l'elemento soggettivo della qualità dell'erogante che costituisce il solo valido criterio di collegamento con il territorio dello Stato, per cui la circostanza che i compensi (royalties o redevances) per l'utilizzazione di marchi di fabbrica, ecc., siano corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, è di per sé sufficiente a realizzare la territorialità dei compensi medesimi.

Si è visto che i redditi cui si applica la normativa in esame sono costituiti da compensi corrisposti per l'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili; trattasi, in effetti, di corrispettivi per l'uso o la concessione in uso di una vasta gamma di beni immateriali per i quali il legislatore ha usato una espressione sintetica, con un riferimento residuale (« e simili ») ai beni immateriali di natura analoga a quelli elencati, per i quali si rende possibile, nei sistemi industriali evoluti, uno sfruttamento produttivo di redditi. E tale scelta legislativa è ben comprensibile ove si consideri che la disposizione richiamata, prevedendo un unico indifferenziato trattamento fiscale che si concreta nella tassabilità in Italia dei compensi in argomento, non necessita di una elencazione dettagliata dei diversi tipi di corrispettivi e dei beni cui tali corrispettivi si collegano.

Così, sotto il primo profilo è da ritenere che la definizione comprenda sia i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto sia le indennità che una persona è obbligata a versare per l'utilizzazione abusiva del bene immateriale. Peraltro, per i contratti che contengono elementi oltre che di locazione, di compravendita, di finanziamento, ecc., si rende necessario procedere ad un esame approfondito delle singole clausole contrattuali, nonché della situazione reale oggetto del contratto, allo scopo di determinare quanto meno la prevalenza dei vari elementi che si riscontrano in ogni singolo contratto.

Sotto il secondo profilo, non v'è dubbio che nella norma richiamata rientrano, ad esempio, tutti i diritti d'autore sia su opere letterarie che artistiche o scientifiche, quale che sia il mezzo materiale di diffusione di tali opere (libri, pubblicazioni varie, dischi, films, registrazioni, ecc.), nonché i compensi per lo sfruttamento di licenze e brevetti ovvero di disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ecc., ed in definitiva di tutti quei beni immateriali che hanno natura analoga. Parimenti compreso è il know-how che, definito sul piano internazionale (Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle, in commentario al « Modèle de Convention de double imposition concernant le revenu et la fortune » - OCDE - Paris, 1977, pag. 120) come quel « complesso non divulgato di informazioni tecniche, siano esse brevettabili o non, necessarie alla riproduzione industriale come tale e nelle stesse condizioni di un prodotto o di un processo » rappresenta il « complemento di ciò di cui un industriale non può venire a conoscenza attraverso il semplice esame di un prodotto e la generica cognizione del progresso della tecnica ». Invero, se si vuole escludere il know-how dall'accezione stretta di invenzione industriale, sembra che ad esso possa riconoscersi natura analoga ai beni immateriali espressamente richiamati dalla norma.

7. E' stato già accennato che nel nuovo n. 9) dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, oltre ai compensi per l'uso di beni immateriali, il legislatore ha incluso anche quelli per l'uso di beni mobili; in sostanza, per questi ultimi è stato previsto che si considerano prodotti nel territorio dello Stato « indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) » del primo comma dell'art. 19 « i compensi corrisposti ... per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili ».

L'esame della disposizione testè enunciata non può prescindere dalla considerazione del trattamento fiscale previsto per i redditi della specie nella normativa previgente, nonchè della circostanza che per i predetti redditi il decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 estende la ritenuta alla fonte nella stessa misura e titolo previsti per i compensi corrisposti per l'uso di beni immateriali.

Ciò premesso, appare corretto affermare che il legislatore ha perseguito in questo caso il duplice scopo di introdurre un elemento di certezza, quanto all'attrazione a tassazione in Italia dei suddetti compensi, e di facilitare il relativo prelievo fiscale mediante un regime di ritenuta alla fonte, per cui la particolare disposizione ha anche finalità anti-evasione.

Considerata la localizzazione della norma in parola, molte delle considerazioni svolte per i compensi per l'utilizzazione di beni immateriali valgono anche per la categoria dei compensi in esame; appare, tuttavia, necessario un ulteriore approfondimento con riferimento al criterio di collegamento con il territorio dello Stato che deve valere per detti redditi.

Da un canto, infatti, va asserito che il principio di territorialità di tali redditi è regolato, nella sistematica dell'art. 19, mediante una espressa esclusione delle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo, per cui non sussiste dubbio, tra l'altro, che i compensi per l'uso di beni mobili corrisposti a soggetti non residenti, ancorchè privi di stabile organizzazione in Italia, restano tassabili nel nostro Paese.

D'altro canto, non va trascurata la circostanza che la stessa disposizione non contiene una deroga espressa alle condizioni di cui al n. 6) relativo ai redditi diversi tra i quali vengono, in via generale, classificati i compensi in trattazione (art. 77, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica numero 597/1973).

Tale circostanza autorizza a ritenere che il legislatore — peraltro attento a prevedere il regime derogatorio allorchè i predetti compensi sono percepiti da imprese — abbia volutamente omesso il riferimento al citato n. 6), allo scopo di lasciar sussistere la

condizione ivi prevista e costituita dalla localizzazione nel territorio dello Stato dei beni da cui traggono origine i redditi considerati.

Ciò posto, va altresì rilevato che l'utilizzazione di alcuni dei beni in discussione comporta, per la loro particolare natura, uno spostamento nello spazio dei beni stessi anche oltre i confini nazionali; si pensi all'uso di veicoli, navi, aeromobili, contenitori, vagoni ferroviari, ecc.

Nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato esclusivamente fuori dal territorio nazionale, ancorchè venga inviato all'estero, ad esempio, da un deposito situato in Italia, non sussiste — per le considerazioni prima svolte — il requisito della territorialità ai fini della tassazione nel nostro Paese; naturalmente, opposta conclusione va raggiunta nell'ipotesi inversa.

Accade, peraltro, frequentemente che i beni di cui si discute vengano utilizzati sia in Italia che all'estero; in tal caso, si ritiene corretto adottare come criterio di base quello dell'individuazione del luogo in cui vi è uso prevalente del bene. In sostanza, se il bene viene utilizzato prevalentemente all'estero può concludersi che manca il requisito della territorialità e che, quindi, i relativi compensi non sono tassabili in Italia; in diversa ipotesi, la totalità del compenso concernente l'utilizzazione del bene, prevalentemente effettuata sul territorio nazionale, resta imponibile nel nostro Paese.

8. E' stato già detto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 ha provveduto a riformulare l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, apportando modifiche sostanziali al secondo comma ed aggiungendo un quarto comma.

Le innovazioni che sono state apportate al citato art. 25 ed al regime delle ritenute alla fonte in esso previsto possono così sintetizzarsi:

introduzione di una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta commisurata al 70 per cento dell'ammontare lordo dei compensi di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 corrisposti a non residenti, fatta eccezione per quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

conseguente eliminazione dal secondo comma dell'articolo della disposizione concernente i compensi per l'utilizzazione di beni immateriali (riferimento alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973);

modificazione del titolo della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti; infatti, la ritenuta che era a titolo di acconto è divenuta ritenuta a titolo di imposta e si applica, anche in relazione a prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese, con la stessa aliquota del 20 per cento. Sono, comunque, esclusi dalla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero, nonchè quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Di conseguenza, sia per i compensi per l'utilizzazione di beni immateriali che per i compensi per l'uso di beni mobili corrisposti a non residenti, la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 30 per cento; la base imponibile della ritenuta è costituita dal 70 per cento dell'ammontare lordo dei compensi stessi. Gli elementi di novità di questo regime vanno individuati, relativamente ai compensi per l'utilizzazione dei beni immateriali:

nell'avvenuto cambiamento del titolo della ritenuta che precedentemente era d'acconto;

nell'aumento dell'aliquota dal 20 al 30 per cento, in considerazione che la ritenuta stessa esaurisce completamente il debito d'imposta del non residente.

Restano, invece, confermate le modalità di determinazione della base imponibile mediante una deduzione forfettaria del 30 per cento a titolo di spese, precedentemente applicabile in forza del quarto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973.

Per i compensi relativi all'uso di beni mobili, l'intero regime rappresenta una novità, in quanto — come si è visto in precedenza — la preesistente normativa non prevedeva alcuna ritenuta, essendo tali compensi imponibili esclusivamente in base a dichiarazione.

In ogni caso, la ritenuta non si applica ai compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in armonia con lo scopo perseguito dal legislatore mediante l'introduzione di una ritenuta a titolo d'imposta che consiste, come è detto nella stessa Relazione al decreto, nell'eliminare « ogni rischio di evasione d'imposta, e comunque ogni rischio che la pretesa tributaria resti insoddisfatta in caso di omesso pagamento e di assenza in Italia di beni su cui soddisfarla ».

Ciò premesso, risulta chiaro che i soggetti nazionali eroganti i compensi in questione (e, cioè lo Stato, i soggetti residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) sono tenuti ad operare, all'atto del pagamento, la ritenuta d'imposta del 30 per cento commisurata al 70 per cento dell'ammontare lordo dei compensi stessi, quando corrisposti a non residenti, salvo il caso in cui tali compensi siano corrisposti ad una stabile organizzazione che il beneficiario abbia nel nostro Paese.

Relativamente ai compensi per l'uso di beni mobili per i quali, si è visto, il regime di ritenuta rappresenta una novità, occorre tener conto delle situazioni particolari che si possono verificare in relazione alla possibilità che il bene mobile locato (nave, aeromobile, contenitore, ecc.) venga utilizzato sia in Italia che all'estero. E' stato già affermato che il presupposto di tassabilità dei compensi in questione si realizza in presenza dell'uso prevalente del bene locato sul territorio nazionale; peraltro, in molti casi sussiste l'impossibilità per l'erogante il compenso di conoscere « a priori » se il bene locato sia utilizzato, ed in quale misura, in traffico internazionale. In tali situazioni, quando il corrispettivo viene corrisposto in via anticipata, si consente che l'imposta — se ed in quanto dovuta — venga liquidata e versata entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta entro il quale il corrispettivo stesso risulta imponibile.

Ai fini della necessaria documentazione circa l'utilizzazione dei beni in questione, il sostituto di imposta perchè possa essere riconosciuto non obbligato a procedere all'applicazione delle ritenute sui compensi corrisposti a non residenti per l'utilizzazione all'estero dei beni stessi, dovrà predisporre le scritture contabili e la relativa documentazione in modo da poter estrapolare

facilmente, a richiesta dell'ufficio accertatore, ogni utile elemento atto a dimostrare l'utilizzazione dei beni.

Ad esempio, per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto potrà essere rilevante redigere un apposito elenco in cui, per ciascun mezzo, siano riportati i dati riguardanti gli estremi del contratto di utilizzo, la durata, il relativo importo, nonchè gli elementi di individuazione (per i containers, ad esempio, potrebbero essere sufficienti quelli depositati al BIC - Bureau International des Conteneurs, per le autovetture la targa, per gli altri mezzi, l'inventario del concedente).

Relativamente all'elemento temporale, l'elenco di cui sopra dovrebbe contenere la specifica della destinazione e della durata di utilizzazione del bene o del mezzo sul territorio nazionale nell'accezione giuridica che ad esso viene data dalla normativa nazionale regolante lo specifico settore dei trasporti.

9. Il trattamento fiscale fin qui descritto — ivi compreso il nuovo regime di ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti — si applica, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980, dal 1° gennaio 1982, per i redditi prodotti a partire da tale data.

Naturalmente, esso non pregiudica il diverso trattamento che per i redditi in questione sia, o sarà, previsto dagli accordi internazionali diretti ad evitare le doppie imposizioni stipulati dal nostro Paese.

Tali accordi, di norma, regolano con specifiche disposizioni il trattamento tributario da accordare ai compensi di cui al nuovo n. 9) dell'art. 19, per cui l'imponibilità (generalmente ridotta) ovvero la non imponibilità di detti compensi (canoni, royalties o redevances) quale emerge da tali disposizioni resta ancorata soltanto alle condizioni previste dal patto internazionale.

In qualche caso, però, l'accordo internazionale non contiene un riferimento espresso segnatamente ai compensi per l'uso di veicoli, *macchine ed altri beni mobili*, con la conseguenza che può non risultare agevole individuare la categoria reddituale in cui, ai fini convenzionali, sono da ricomprendersi siffatti compensi.

Va, tuttavia, rilevato da un canto, che nella più parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni la definizione del termine « canoni » (royalties o redevances) comprende, oltre ai compensi per l'utilizzazione di beni immateriali, anche quelli relativi all'uso o alla concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, nonchè i compensi corrisposti per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico e, d'altro canto, che una tale definizione ricalca quella normalmente accettata sul piano internazionale ed, in particolare, in seno all'OCSE.

Evidente, quindi, appare che la normale tecnica impositiva adottata nelle convenzioni internazionali accorda la stessa considerazione, sotto il profilo della qualificazione dei redditi in questione, sia ai compensi per l'utilizzazione di beni immateriali, ivi compreso il know-how, sia a quelli per l'uso di beni mobili, per cui l'assimilazione operata in materia dal legislatore del 1980 in pratica recepisce l'orientamento che si era consolidato sul piano internazionale.

Né vale obiettare che la mancanza, in qualche accordo internazionale, di un riferimento espresso alle fattispecie considerate, ancorché queste siano di natura analoga a quelle esplicitamente richiamate, è sufficiente per escluderle dal particolare trattamento convenzionale, in quanto va tenuta presente la circostanza che, all'epoca della negoziazione e della conclusione degli accordi in parola, tali fattispecie non erano ancora nell'uso corrente della pratica commerciale internazionale.

Si ritiene, pertanto, che i compensi per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili debbano essere trattati, nell'ambito delle cennate convenzioni, alla stessa stregua degli altri canoni corrisposti per l'utilizzazione di beni immateriali, a meno che sia stata concordata con l'altro Stato contraente una diversa interpretazione dell'accordo internazionale.

In via di massima, le vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni si applicano a tutte le imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG e ILOR), per cui non sussistono particolari difficoltà per l'erogante italiano ai fini del trattamento da riservare ai compensi in trattazione, all'atto del pagamento al beneficiario non residente.

Invero, se il patto internazionale prevede la tassabilità di detti compensi esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario, nessun obbligo d'imposta sussiste per quest'ultimo nel nostro Paese ed il soggetto erogante potrà astenersi dall'operare la ritenuta; nelle *ipotesi in cui è, invece, ammesso un prelievo d'imposta* nello Stato di residenza del debitore, l'erogante nazionale potrà effettuare la ritenuta nei limiti previsti dall'accordo internazionale, ritenuta che assorbe, in questo caso, gli obblighi tributari del non residente inerenti ai redditi di che trattasi. Restano, naturalmente, confermate le disposizioni impartite dalla scrivente con circolare n. 115, protocollo n. 12/248 del 12 aprile 1978, ai fini delle pratiche modalità applicative e n. 32, protocollo n. 9/2267 del 22 settembre 1980, in materia di prezzi di trasferimento.

In qualche caso (ad esempio, la vigente convenzione con gli U.S.A.) accade, tuttavia, che il patto internazionale non copra le imposte locali, le quali restano applicabili ai sensi della legislazione interna di ciascuno degli Stati contraenti.

L'esclusione dalla sfera oggettiva di applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni della nostra imposta locale sui redditi ha riflessi importanti sul trattamento da riservare ai redditi in trattazione (royalties) che vengono corrisposti ad un soggetto residente nell'altro Stato contraente, segnatamente nell'ipotesi in cui il patto internazionale preveda la loro esclusiva tassazione nel Paese di residenza del beneficiario.

Al riguardo, non si ignora la tesi secondo la quale — per effetto del combinato disposto dell'art. 19, n. 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 nella versione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 ed in dipendenza del sistema applicativo dell'ILOR (art. 1, secondo comma, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 599/1973) — quest'ultima imposta non dovrebbe considerarsi applicabile ai compensi in esame, atteso che la prevista ritenuta alla fonte è a titolo di imposta.

Non si ritiene, comunque, di poter accedere a siffatta tesi proprio in relazione a quanto disposto dalla richiamata norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 599/1973, che — com'è noto — esclude l'applicabilità dell'ILOR per « i redditi assoggettati a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta ». In effetti, la condizione necessaria perchè ai compensi in parola non si applichi l'ILOR è che essi siano stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte — ininfluente rimanendo la relativa aliquota — e che essa abbia carattere liberatorio dell'obbligazione tributaria. Ora, nel caso ipotizzato detti compensi costituiscono — per espressa disposizione dell'accordo internazionale — redditi non assoggettati ad imposizione in Italia ai fini IRPEF o IRPEG e di conseguenza per essi non si realizza la condizione di assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta per carenza del relativo presupposto giuridico.

Ne deriva che il soggetto non residente resta assoggettabile all'imposta locale sui redditi per i compensi in argomento ed è tenuto a presentare, come per il passato, la prescritta dichiarazione dei redditi nel nostro Paese ai soli fini ILOR.

Si ricorda infine che i versamenti in esattoria delle ritenute sui compensi corrisposti a soggetti non residenti devono essere effettuati entro il giorno 15 (entro il giorno 9 se eseguiti mediante conto corrente postale) del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state o dovevano essere operate, utilizzando per il pagamento allo sportello dell'esattoria la distinta di versamento Mod. 9 - Modul. F imposte n. 509 e per il pagamento attraverso le poste il modello di conto corrente postale Mod. 4 - Modul. F imposte n. 504, con riferimento, in entrambi i casi, al codice esattoriale 1043 riportato nei modelli medesimi.

III. Prezzi di trasferimento. Rettifica a valore normale delle transazioni con soggetti non residenti.

10. Gli articoli 32, 34 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 apportano modifiche rilevanti alla previgente disciplina concernente le rettifiche a valore normale delle operazioni effettuate con soggetti non residenti.

Com'è noto, la normativa precedente — che aveva formato oggetto di dettagliate istruzioni agli uffici impartite con la circolare n. 32, protocollo n. 9/2267 del 22 settembre 1980 — consentiva all'Amministrazione finanziaria di acquisire a tassazione le eventuali differenze tra il valore normale dei beni e dei servizi, ceduti o acquistati, ed i corrispettivi dei beni e dei servizi, ceduti o acquistati, allorché le relative operazioni riguardavano acquisti o cessioni effettuati tra imprese italiane e società estere che le controllavano.

Tale normativa soffriva di un duplice ordine di limitazioni: limitazioni soggettive, in quanto essa si applicava soltanto nelle ipotesi di imprese italiane soggette a controllo estero; limitazioni oggettive, perchè spiegava efficacia nei riguardi delle sole componenti del reddito di impresa costituite dai costi e dai ricavi in senso tecnico.

A rimuovere tali limitazioni sono intervenute le richiamate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 in commento, le quali provvedono a sopprimere la lettera *b*) del quinto comma dell'art. 53 ed il secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, nonché ad aggiungere all'art. 75 dello stesso decreto un quarto comma del seguente tenore:

« I componenti del reddito di impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto ».

Come può constatarsi, la nuova normativa non modifica nella sostanza il metodo di valutazione dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni, che rimane ancorato al loro valore normale, per cui le istruzioni impartite con la richiamata circolare n. 32, protocollo n. 9/2267 del 22 settembre 1980 restano pienamente applicabili alle ipotesi di cui al nuovo quarto comma dell'art. 75 prima riportato, fatte salve naturalmente le considerazioni e le precisazioni che seguono.

Si è detto che le nuove norme influiscono sui presupposti soggettivi di applicazione delle rettifiche a valore normale quali erano individuati nella normativa preesistente ed, invero, esse estendono la sfera di applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento alle operazioni poste in essere tra imprese italiane e soggetti non residenti nelle ipotesi di influenza dominante delle une sugli altri e viceversa, nonché in quelle in cui le imprese italiane e i soggetti non residenti sono sottoposti all'influenza dominante di una terza persona.

L'estensione della previsione normativa rispetto al precedente sistema opera in varie direzioni in quanto:

a) rimuove la limitazione rappresentata dal riferimento alla sola ipotesi di controllo esercitato dall'estero, che costituiva la condizione necessaria per l'applicazione degli articoli 53 e 56;

b) sostituisce il termine riduttivo di « società estera » con quello più ampio di « soggetto non residente »;

c) definisce diversamente il nesso di collegamento tra le due entità che pongono in essere le operazioni in verifica, di guisa che la rettifica a valore normale si rende possibile in tutte le ipotesi di « influenza dominante » e non solo in quelle di « controllo » come previsto dalla disciplina previgente.

Le modifiche richiamate alle precedenti lettere *a*) e *b*) non necessitano di note particolari, risultando evidente la loro influenza sulle fattispecie soggettive cui era ancorata la normativa preesistente; qualche precisazione, invece, si impone con riguardo al concetto di influenza dominante, onde coglierne l'effettiva portata applicativa.

Con la nuova disposizione il legislatore fiscale ha inteso porre fine ad ogni dubbio interpretativo circa il legame che deve esistere tra le due entità che pongono in essere la transazione, adeguandosi, sotto il profilo testuale, al concetto (« influenza dominante ») già chiaramente espresso e definito nei suoi tratti essenziali nella richiamata circolare n. 9/2267 in sede di interpretazione dall'allora vigente nozione di « controllo ».

Come già precisato in tale occasione « il criterio di collegamento che determina l'alterazione dei prezzi di trasferimento è costituito, spesso, dalla influenza di una impresa sulle decisioni imprenditoriali dell'altra che va ben oltre i vincoli contrattuali od azionari sconfinando in considerazioni di fatto di carattere meramente economico ».

Ne discende che, anche ai fini dell'accertamento del legame di cui al nuovo quarto comma dell'art. 75, dovrà essere accertato se, nei singoli casi, possa riscontrarsi un potenziale o attuale potere di una parte di incidere sull'altrui volontà non in base al meccanismo del mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti.

Potrà, così, farsi ricorso alle stesse situazioni e circostanze esemplificativamente elencate nella già citata circolare n. 9/2267 (vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, ecc.), alla quale espressamente si rinvia con l'avvertimento che non sempre l'esistenza di uno solo di tali elementi di fatto potrà consentire di pervenire alla conclusione della esistenza dell'influenza dominante ex art. 75.

Naturalmente, ipotesi di influenza dominante così come delineata anche mediante rinvio alle precedenti istruzioni si riscontrano, di norma, nei rapporti tra soggetti che appartengono ad uno stesso « gruppo multinazionale », ma non sono esclusive del fenomeno di gruppo, potendosi in effetti verificare anche nei rapporti tra un'impresa italiana ed un soggetto non residente non appartenenti ad un gruppo multinazionale.

11. Quanto all'influenza della nuova normativa sui presupposti oggettivi delle rettifiche a valore normale, va sottolineato che la limitazione oggettiva esistente nel previgente sistema di cui agli articoli 53 e 56, costituita dalla possibilità di rettifica a valore normale dei soli costi e ricavi, è stata rimossa mediante il riferimento ai « componenti del reddito d'impresa ».

Potranno, così, costituire oggetto di rettifica ex art. 75 quali elementi positivi o negativi di reddito, anche plusvalenze, minusvalenze, perdite, ecc., sempreché dalla rettifica risulti un aumento, diretto o indiretto del reddito imponibile della impresa italiana.

Inoltre, la collocazione della nuova regolamentazione tra le « norme generali sulle valutazioni » intende sottolineare la specialità della disciplina e il suo svincolo, per certi aspetti, da disposizioni generali relative ai soli costi e ricavi.

In particolare va precisato che, relativamente alla determinazione del valore, non dovrà necessariamente aversi riferimento al « tempo... in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi » (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973).

Tale disposizione opera, infatti, un chiaro richiamo alle presunzioni di cui all'art. 53, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 relative al momento del conseguimento dei corrispettivi e cioè, in particolare:

« *a*) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione dell'atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi ».

L'applicazione indiscriminata di tali criteri, ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento delle operazioni di cui al nuovo quarto comma dell'art. 75 (così come del resto a quelle di cui ai previgenti articoli 53 e 56), implicherebbe in numerose fattispecie, pericolose distorsioni valutative con scarsa aderenza alla realtà economica.

Per quanto attiene la decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni, l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897/1980 dispone che esse si applicano ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1981. Al riguardo, considerato che le disposizioni stesse attribuiscono agli uffici la facoltà di rettificare a valore normale l'ammontare delle operazioni poste in essere tra soggetti residenti e soggetti non residenti « se ne deriva aumento del reddito imponibile », si precisa che la locuzione « redditi prodotti » va interpretata in stretta correlazione con le « operazioni poste in essere ».

Gli uffici, pertanto, potranno far ricorso alla nuova normativa per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 1981.

12. Con l'occasione si ritiene opportuno fornire qualche chiarimento supplementare sul tema dei prezzi di trasferimento anche in relazione a taluni dubbi interpretativi insorti in materia di scelta preferenziale dei metodi-base per la determinazione del valore normale.

Al riguardo, va sottolineato che il parziale svincolo della disciplina del prezzo di trasferimento dal richiamato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 non fa, tuttavia, venir meno quanto precisato con la circolare n. 9/2267 relativamente alla scelta dei metodi-base applicabili in sede di determinazione del « valore ».

Atteso che l'applicazione del prezzo di libera concorrenza comporta l'adozione in via preferenziale del metodo del confronto di prezzo (vedi paragrafo 2*a* della circolare n. 9 cit.), appare, tuttavia, opportuno chiarire che nella eventualità di una scelta alternativa tra gli altri due metodi-base (rivendita e costo maggiorato) né l'amministrazione né il contribuente devono ritenersi vincolati alla osservanza di un rigido iter cronologico obbligatorio in quanto l'idoneità e l'adeguatezza di un metodo piuttosto che di un altro non possono essere valutati che in relazione al singolo caso.

Lo stesso rapporto OCSE sembra, del resto, ispirato ad una certa elasticità suggerendo l'adozione del metodo che garantisce le « prove più complete, decisive e più facili da ottenersi » (rapporto OCSE cit., paragrafo 46).

Così, ad esempio, nella ipotesi di prodotti sperimentali ceduti a consociate estere per la loro commercializzazione al fine di valutare le reazioni del mercato al nuovo prodotto, il metodo della rivendita potrà ritenersi più adeguato rispetto a quello del costo maggiorato.

In tali fattispecie il prezzo di immissione sul mercato prescinde, infatti, dal costo di produzione che risulta più elevato rispetto a quello di vendita sia per le limitate quantità prodotte sia in quanto i relativi impianti per la produzione su larga scala non sono ancora, in

tale fase, realizzati. Il prezzo di cessione è, così, determinato in base al valore cui il prodotto potrà essere venduto nell'ipotesi di una sua definitiva immissione sul mercato. Solo il metodo della rivendita sembrerebbe quindi il più idoneo, a determinare, nell'ipotesi, il « valore » di cessione ai fini della disciplina qui esaminata.

In altri casi la fattispecie concreta potrà consigliare l'adozione del metodo del costo maggiorato.

Si è già avuto modo di precisare nella citata circolare n. 9/2267, trattando dei metodi alternativi (pagine 40 e 41), che possono adoperarsi anche altri metodi alternativi, purchè siano rispettati i principi posti a base del prezzo di libera concorrenza e che « in pratica, nella maggior parte dei casi, la utilizzazione di tali metodi tenderà ad accertare l'utile "normale" piuttosto che la congruità del prezzo di trasferimento ».

Ora, non è raro il caso che per uno o più prodotti fabbricati e venduti da imprese diverse, queste ultime concludano accordi per la ripartizione degli utili globali sulla base di percentuali fisse attribuibili ai due diversi stadi di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

Nel quadro dell'utilizzazione dei metodi alternativi, non sembra debba escludersi l'esame di tali accordi ed eventualmente accettare l'ammontare dell'utile che ne risulta, ove le percentuali convenute possano ritenersi congrue in relazione alla reale funzione svolta dalle singole imprese che partecipano all'accordo. Così, ad esempio, un giudizio di congruità potrebbe essere espresso nell'ipotesi in cui ad un'impresa che cura tutto il processo produttivo di un determinato prodotto venisse assegnata quanto meno una percentuale aggirantesi sui due terzi dell'utile globale e l'altro terzo restasse di pertinenza dell'impresa che provvede alla commercializzazione.

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accusino ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: FORMICA

(7408)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2550 in data 20 novembre 1980, con il quale è stato bandito concorso riservato per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Urbino;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici e dal comune di Pesaro;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ianiello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;

Ciacco dott. Pietro, vice prefetto vicario della prefettura di Pesaro;

Renga prof. Giovanni, docente universitario di igiene;

Danieli prof. Giovanni, docente universitario di patologia medica;

Frongia dott. Giulio, ufficiale sanitario di Fano.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo della regione Marche.

Le prove d'esame si terranno in Ancona presso l'istituto di igiene dell'Università ed avranno inizio trascorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il decreto stesso, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e del comune di Urbino.

Pesaro, addì 30 novembre 1981

Il medico provinciale: FERRATI

(7359)

REGIONE BASILICATA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN PESCOPAGANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Venosa:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Ospedale di Pescopagano:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di cardioreumatologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
due posti di aiuto di fisiopatologia respiratoria;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Pescopagano (Potenza).

(2203/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario presso il presidio ospedaliero « G. Jazzolino » di Vibo Valentia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario presso il presidio ospedaliero « G. Jazzolino » di Vibo Valentia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Vibo Valentia (Catanzaro).

(2205/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(2202/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. **41.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83 - Secondo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 147 *del* 27 *novembre* 1981)

(*Omissis*).

(7151)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. **42.**

Classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 149 *del* 4 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attività ricettiva

E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.

La presente legge regionale definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

Art. 2.
Aziende alberghiere

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli « alberghi » propriamente detti e gli « alberghi residenziali ».

Sono « alberghi » le aziende aventi le caratteristiche di cui al *primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o* più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella *A* dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di « motel » gli arberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I « motel », qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di « villaggio-albergo » le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono « alberghi residenziali » le aziende alberghiere che offrono alloggio, per periodi non inferiori a giorni dieci per le zone turistiche ad attività stagionali e quindici per le restanti zone, in appartamenti costituiti da uno o più locali e forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella *B* dell'allegato.

Art. 3.
Classificazione alberghiera

Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda alberghiera, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° gennaio.

Per le nuove aziende alberghiere, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 6, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni di classifica alberghiera devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 4.
Assegnazione della classifica

Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

Per le nuove aziende alberghiere la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del comune.

Art. 5.
Dipendenze

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 6.
Revisione di classifica

Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda alberghiera o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, d'ufficio o a domanda, alla revisione di classifica dell'azienda alberghiera, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia al comune, nel cui territorio è sita l'azienda alberghiera, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Art. 7.
Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera

Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera, attribuite agli enti provinciali per il turismo dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, sono delegate, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 57, primo comma, dello statuto regionale, ai comuni, con effetto dal 1° maggio 1982.

I consigli comunali determinano l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nonchè delle funzioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge regionale; determinano, inoltre, le modalità di consultazione delle associazioni di categoria.

I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature nonchè all'ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione.

Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera.

I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale e di prima applicazione della presente legge, il comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni.

Entro lo stesso termine il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

I provvedimenti adottati dal comune in materia di classificazione alberghiera devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo pretorio del comune stesso per il periodo di quindici giorni.

Contro il provvedimento di classifica, di rinnovo di classifica o di riclassifica quinquennale è ammesso ricorso in opposizione, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, all'organo designato dal consiglio comunale a sensi del secondo comma del presente articolo, il quale decide nei successivi trenta giorni.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente il quinquennio di riclassifica quinquennale il comune trasmette al presidente della giunta regionale, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate operanti nel territorio di pertinenza, con tutte le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art 3 e con la indicazione della titolarità della licenza di esercizio.

Nel caso di nuovo esercizio alberghiero o di revisione della classifica durante il quinquennio, il comune trasmette al presidente della giunta regionale copia del provvedimento definitivo per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso

Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio ovvero di alcune delle indicazioni contenute nella licenza stessa, di cui al secondo comma dell'art. 3, o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il comune ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale, per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione dello elenco

Art. 8.
Rapporti concernenti la delega

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale invita il comune a provvedere entro congruo termine; decorso inutilmente il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai comuni è attuata con legge regionale; la revoca nei confronti di un singolo comune è ammessa, sempre con legge regionale, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle norme della presente legge e delle direttive regionali a carattere vincolante, previa contestazione all'ente delegato.

I comuni, nell'adozione degli atti conseguenti al conferimento della delega, devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio regionale e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente.

Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.
Rapporti finanziari

La regione Emilia-Romagna provvede ad erogare somme a compenso dell'esercizio delle deleghe di funzioni solo negli anni in cui ricade l'obbligo della riclassificazione generale quinquennale degli esercizi alberghieri, in proporzione diretta al numero degli esercizi censiti.

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata una spesa di L. 100.000.000. La legge di bilancio stabilirà l'ammontare della spesa in coincidenza con le scadenze future dell'adempimento.

Art. 10.
Articolazione della classifica

La classificazione delle aziende alberghiere è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro, cinque stelle, sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

Art. 11.
Denominazione di azienda alberghiera

La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del comune.

La denominazione di una azienda alberghiera non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia.

Art. 12.
Sanzioni amministrative

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000:

il titolare di azienda alberghiera, il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

il titolare di azienda alberghiera, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6;

il titolare di azienda alberghiera, il quale si rifiuti di fornire al comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dal comune stesso al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero.

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 il titolare di azienda il quale non provveda nei termini previsti dalla presente legge regionale ad effettuare al comune la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

E', altresì, disposta la chiusura dell'esercizio alberghiero qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza d'esercizio.

Qualora il titolare dell'azienda non provveda alla denuncia degli elementi necessari alla classifica quinquennale entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 7, il comune, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, provvede alla sospensione della licenza di esercizio assegnando un nuovo termine per la presentazione della denuncia; trascorso inutilmente il quale, provvede alla revoca della licenza stessa.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1.000.000.

Art. 13.

Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi

Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 12.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

La nuova classifica delle aziende alberghiere è operante dal 1° gennaio 1983. Fino al 30 aprile 1982 si applicano le norme del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle aziende alberghiere alle quali vengono concesse le licenze nel periodo dal 1° maggio 1982 al 31 dicembre 1982, i comuni attribuiscono la classifica a sensi del citato regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, da valere fino al 31 dicembre 1982, e la classifica a sensi della presente legge da valere del 1° gennaio 1983.

In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparizioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparizioni, a condizioni che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984:

albergo di lusso	albergo a 5 stelle
albergo di I categoria . .	albergo a 4 stelle
albergo di II categoria e pensione di I categoria .	albergo a 3 stelle
albergo di III categoria e pensione di II categoria .	albergo a 2 stelle
albergo di IV categoria e pensioni di III e locande . .	albergo a 1 stella

Trascorso inutilmente detto termine, il comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da cinque a due stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a una stella.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo e ammontanti a L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal capitolo 85100 « Fondo per le spese obbligatorie », in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 novembre 1981

TURCI

(Omissis).

(7196)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1981, n. **43.**

Distacco della borgata di Martignone dal comune di Crespellano e sua aggregazione al comune di Anzola dell'Emilia. Distacco di parte della località Ponte Samoggia dal comune di Anzola dell'Emilia e sua aggregazione al comune di Crespellano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 150 *del* 5 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La borgata di Martignone è distaccata dal comune di Crespellano ed aggregata al comune di Anzola dell'Emilia, secondo la linea risultante nella planimetria allegata alla legge regionale n. 49 del 30 ottobre 1980 e contraddistinta dalla lettera *A*).

La parte della località Ponte Samoggia, secondo la linea risultante nella planimetria allegata alla legge regionale n. 49 del 30 ottobre 1980 e contraddistinta dalla lettera *B*), è distaccata dal comune di Anzola dell'Emilia ed aggregata al comune di Crespellano. Il presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 dicembre 1981

TURCI

(7197)

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1981, n. **44.**

Disposizioni transitorie per la nomina dei responsabili di servizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 10 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, sono richiamate in vigore e hanno efficacia nei limiti di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

L'anzianità di servizio, di cui al primo comma, e i termini, rispettivamente, di dieci e di venti giorni, di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, sono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la nomina dei responsabili di servizio eventualmente istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i suddetti termini di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, decorrono dalla data di pubblicazione delle leggi istitutive dei servizi medesimi nel Bollettino ufficiale.

Art. 3.

Gli incarichi transitoriamente conferiti ai sensi della presente legge durano fino a quanto i responsabili di servizio saranno nominati in via ordinaria, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e non possono avere durata superiore ad un anno. Decorso tale periodo, gli incarichi sono revocati di diritto, ancorché non si fosse provveduto ad effettuare la nomina in via ordinaria.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 dicembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1981, n. 45.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1980-81 per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 10 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una nuova disciplina in materia di classificazione alberghiera, nella regione Emilia-Romagna la classificazione degli alberghi e delle pensioni in vigore nel biennio 1980-81 ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, ha efficacia, a tutti gli effetti, anche per l'anno 1982.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto al precedente articolo, può procedersi al cambiamento della classifica nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 9 del decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 dicembre 1981

TURCI

(7347)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820010)